

Accordo sulla riservatezza

Versione 03/2023

tra

Nome dello studio medico: _____

Indirizzo: _____

NPA località: _____

(di seguito detto «cliente»)

e

<p>[Nome] [Indirizzo] [NPA e località]</p>
--

(di seguito detto «fornitore»)

concernente informazioni riservate

Sommario

1	Preambolo	3
2	Informazioni riservate	3
3	Obblighi del fornitore	3
4	Pena convenzionale.....	4
5	Durata del contratto e disdetta	4
6	Obblighi di informazione e diritti di audit	4
7	Disposizioni finali	4
8	Diritto applicabile e foro competente.....	5
9	Firme	5
	Allegato 1	6

1 Preambolo

1.1 Il fornitore eroga al cliente i servizi (di seguito detti «scopo») descritti nel contratto del [Data] concernente [Descrizione del Contratto] (di seguito detto «contratto principale»). In tale contesto è possibile che il fornitore, oltre a quanto previsto dal segreto professionale ai sensi dell'art. 321 CP, venga a conoscenza anche di informazioni riservate del cliente.

Al fine di preservare la riservatezza di tali informazioni, le parti stipulano il seguente accordo.

2 Informazioni riservate

2.1 Sono da considerarsi «informazioni riservate» tutte le informazioni che il fornitore può percepire in relazione alla fornitura del servizio al cliente o di cui sia venuto in altro modo a conoscenza, indipendentemente dalla modalità di comunicazione (orale, scritta o di altro tipo). Sono considerate informazioni riservate anche tutte quelle rientranti nel segreto professionale ai sensi dell'art. 321 CP, le quali comprendono in particolare – ma non in modo esaustivo – qualsiasi informazione sui pazienti (ivi inclusa la circostanza che una persona sia un/una paziente).

2.2 Non sono considerate riservate le informazioni per le quali il fornitore possa dimostrare:

- che gli erano già note al momento della comunicazione;
- che erano già palesi al momento della comunicazione o siano diventate palesi senza alcuna violazione del presente accordo sulla riservatezza;
- che gli siano state comunicate da terzi senza alcuna violazione di un accordo sulla riservatezza;
- di esserne venuto a conoscenza indipendentemente e senza utilizzare informazioni riservate;
- che sono state o dovevano essere rese accessibili a terzi sulla base di un obbligo di legge o di un ordine delle autorità o di un tribunale.

3 Obblighi del fornitore

3.1 Il fornitore si impegna a mantenere la massima segretezza su tutte le informazioni riservate. Gli è consentito rendere accessibili a terzi tali informazioni solo previo consenso scritto del cliente e, nel caso, si impegna a trasferire a tali terzi tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo sulla riservatezza, stipulando a sua volta con questi ultimi un accordo scritto sulla riservatezza.

3.2 Il fornitore si impegna a non utilizzare le informazioni riservate per scopi diversi da quelli citati nel preambolo.

3.3 Il fornitore si impegna ad adottare tutte le misure preventive atte a evitare che persone non autorizzate possano avere accesso alle informazioni riservate. Tali misure comprendono in particolare le misure tecniche e organizzative di cui all'allegato 1.

3.4 Il fornitore si impegna a rendere accessibili le informazioni riservate solo ai collaboratori che ne abbiano necessità per adempiere lo scopo citato nel preambolo e che siano vincolati al segreto da uno specifico accordo, scritto e a tempo indeterminato, valido sia nel corso del rapporto di lavoro che dopo la sua cessazione.

3.5 Il fornitore si impegna, a scelta del cliente e a prima richiesta, a riconsegnare integralmente o distruggere tutti i documenti e i supporti dati contenenti informazioni riservate che gli sono stati consegnati, nonché le

eventuali copie effettuate. Con il presente accordo, il fornitore rinuncia a qualsiasi diritto di ritenzione eventualmente sussistente per qualsivoglia motivo giuridico. La completezza della consegna o la distruzione deve essere confermata per iscritto.

4 Pena convenzionale

4.1 Qualora il fornitore violi una clausola del contratto, è tenuto a pagare al cliente una pena convenzionale di CHF 25'000 per ogni singola violazione.

4.2 Indipendentemente dal pagamento della pena convenzionale, il fornitore è tenuto, per quanto possibile, a ripristinare lo stato conforme al contratto e a rispettare l'accordo sulla riservatezza. Il cliente ha inoltre il diritto di richiedere al fornitore un ulteriore risarcimento danni.

5 Durata del contratto e disdetta

5.1 Il presente accordo sulla riservatezza viene stipulato a tempo indeterminato. Esso sostituisce tutti gli accordi dello stesso tipo e, in caso di contraddizioni, ha la priorità su tutti gli altri accordi.

5.2 La durata del presente accordo sulla riservatezza dipende dalla durata del contratto principale nella misura in cui le disposizioni del presente accordo non prevedano diversamente. L'accordo sulla riservatezza resta valido, come minimo, finché il fornitore disporrà di informazioni riservate del cliente, a meno che il presente accordo sulla riservatezza non venga sostituito da un altro accordo sulla riservatezza valido.

5.3 Nella misura in cui il cliente abbia un interesse in tal senso, gli obblighi di cui ai punti 3 e 4 del presente accordo sulla riservatezza permangono a tempo indeterminato anche dopo la sua fine.

6 Obblighi di informazione e diritti di audit

6.1 Il fornitore è tenuto a informare il cliente in modo completo in merito a tutte le circostanze che mettano a rischio la riservatezza. In caso di incidenti rilevanti per la sicurezza e la protezione dei dati, il fornitore informerà immediatamente il cliente per iscritto. Fornirà inoltre a posteriori le informazioni eventualmente ottenute in un momento successivo. Il fornitore è tenuto a supportare il cliente nell'elaborazione del caso e a fornirgli tutti i documenti ai quali abbia accesso.

6.2 Il fornitore è tenuto a dimostrare con mezzi adeguati il rispetto del presente accordo sulla riservatezza, comunicando al cliente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie. Il cliente ha facoltà di verificare il rispetto di questi obblighi nella misura necessaria. Qualora, nel singolo caso, si renda necessaria un'ispezione da parte del cliente o di un controllore da quest'ultimo incaricato, essa si svolgerà negli orari di apertura, con adeguato preavviso e nel rispetto dell'operatività del fornitore. Nella misura in cui non sia applicabile un obbligo di segretezza previsto dalla legge, il fornitore può subordinare l'ispezione a una dichiarazione di segretezza riguardo ai dati di altri clienti e alle misure tecniche e organizzative predisposte. I concorrenti del fornitore sono in ogni caso esclusi dall'ispezione. Il cliente provvederà a risarcire al fornitore in misura adeguata gli oneri derivanti dall'ispezione.

7 Disposizioni finali

7.1 Il contratto e il suo allegato regolano in modo esaustivo il contenuto del contratto. Le modifiche al contratto necessitano della forma scritta. A tale requisito formale è possibile rinunciare solo per iscritto. Ciò comprende le modifiche contrattuali tramite i cosiddetti accordi «shrink-wrap» e «click-wrap».

7.2 I diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale non possono essere ceduti, trasferiti o costituiti in pegno senza il consenso scritto della controparte.

7.3 Qualora una o più disposizioni del presente contratto dovessero risultare inefficaci, ciò non inficia la validità delle restanti disposizioni. In tal caso le parti dovranno modificare il contratto in modo tale da raggiungere per quanto possibile lo scopo previsto dalla parte inefficace.

8 Diritto applicabile e foro competente

8.1 Al presente accordo sulla riservatezza si applica esclusivamente il diritto svizzero con l'esclusione delle norme di conflitto del diritto internazionale, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni. Unico foro competente esclusivo è sempre quello della sede del cliente.

9 Firme

Per il fornitore:

Luogo e data:

Firma:

Per il cliente:

Luogo e data:

Firma:

Allegato 1

Per garantire la **riservatezza**, il fornitore deve adottare misure affinché:

- a. le persone autorizzate abbiano accesso solo alle informazioni riservate necessarie per l'adempimento delle loro mansioni (controllo degli accessi).

Misure idonee:

- b. Solo persone autorizzate abbiano accesso ai locali e agli impianti in cui vengono elaborate informazioni riservate (controllo degli accessi).

Misure idonee:

- c. Le persone non autorizzate non possano utilizzare i sistemi di elaborazione automatizzata dei dati attraverso le strutture di trasmissione dei dati (controllo degli utenti).

Misure idonee:

Per garantire la **disponibilità** e l'**integrità**, il fornitore deve adottare misure affinché:

- a. le persone non autorizzate non possano leggere, copiare, modificare, spostare, cancellare o distruggere i supporti dati (controllo dei supporti dati).

Misure idonee:

- b. Le persone non autorizzate non possano salvare, leggere, modificare, cancellare o distruggere le informazioni riservate presenti in memoria.

Misure idonee:

- c. Le persone non autorizzate non possano leggere, copiare, modificare, cancellare o distruggere le informazioni riservate durante la loro comunicazione o il trasporto (controllo del trasporto). **Misure idonee:**

- d. In caso di incidente fisico o tecnico, la disponibilità delle informazioni riservate e l'accesso ad esse possano essere ripristinati rapidamente (ripristino).

Misure idonee:

- e. Tutte le funzioni del sistema di elaborazione automatica dei dati siano disponibili (disponibilità), i malfunzionamenti vengano segnalati (affidabilità) e le informazioni riservate salvate non possano essere danneggiate da malfunzionamenti del sistema (integrità dei dati).

Misure idonee:

- f. I sistemi operativi e i software applicativi siano sempre mantenuti aggiornati allo stato dell'arte in fatto di sicurezza e le lacune critiche note vengano eliminate (sicurezza del sistema).

Misure idonee:

Per garantire la **tracciabilità**, il fornitore deve adottare misure affinché:

- a. sia possibile verificare quali informazioni riservate siano state inserite o modificate nel sistema di elaborazione automatica, a che ora e da chi (controllo degli inserimenti).

Misure idonee:

- b. Sia possibile verificare a chi sono state rese note informazioni riservate con l'ausilio di dispositivi per la trasmissione di dati (controllo della divulgazione).

Misure idonee:

- c. Le violazioni della sicurezza dei dati possano essere rapidamente individuate (individuazione), adottando misure per mitigare o eliminarne le conseguenze (eliminazione).

Misure idonee:
